NORME IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE DELLE UNIVERSITA', DI PERSONALE ACCADEMICO E RECLUTAMENTO

Art. 20

Valutazione dei progetti di ricerca

I progetti di ricerca fondamentale libera e fondamentale di tipo strategico finanziati a carico del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica di cui all'articolo 1, comma 870, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono assoggettati a valutazione tramite appositi comitati, secondo criteri stabiliti con decreto ministeriale di natura non regolamentare, tenendo conto in particolare dei principi della tecnica di valutazione tra pari. Una percentuale di almeno il dieci per cento del Fondo e' destinata ad interventi in favore di giovani ricercatori di eta' inferiore a 40 anni. Le attivita' del presente comma sono svolte a valere sulle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Versione in vigore dal 12 agosto 2012, non più in vigore dal 1 giugno 2021 · versione 5

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Norme in materia di organizzazione delle universita', di personale accademico e reclutamento
Estremi	Legge 30 dicembre 2010, n. 240
Titolo	III — Norme in materia di personale accademico e riordino della disciplina concernente il reclutamento
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 14 gennaio 2011

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/norme-in-materia-di-organizzazione-delle-universita-di-personale/art-20-valutazione-dei-progetti-di-ricerca/versione/5

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it